III COMMISSIONE CONSILIARE
"SANITÀ"

PROPOSTA DI RISOLUZIONE n. 18

concernente

"Assistente infermiere"

Approvata nella seduta del 6 novembre 2025

Relatori: Cons. Carmela ROZZA e Cons. Giulio GALLERA
Trasmesso alla Presidenza del Consiglio il: 6 novembre 2025

**DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 16.02 DEL 06/11/2025
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

VISTO

- il DPCM del 28 febbraio 2025 “Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n.176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR);

DATO ATTO CHE

- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l’accordo per l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta e supporto gestionale, organizzativo e formativo in contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- all’art. 17 (Declaratoria delle aree e dei profili) del Contratto Sanità 2022-2024, presentato al tavolo di trattativa tra Aran e sindacati, nell’allegato A è definito il profilo di Assistente Infermiere;

PRESO ATTO CHE

- in seno alla III Commissione è stato costituito un gruppo di lavoro volto ad approfondire gli effetti dell’istituzione di questa figura professionale che, al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza ha svolto sei sessioni di audizioni in cui sono stati sentiti: il Direttore sociosanitario dell’ASST Santi Paolo e Carlo, il Direttore DAPSS della ASST Garda, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia, il Professore Ordinario di Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche dell’Università degli Studi di Milano, Il SIDMI (Società Scientifica dei Dirigenti e Direttori DAPS) il Presidente di UNEBA Lombardia, il Presidente della Sezione Socio-Sanitaria AIOP Lombardia e il Direttore Generale della DG Welfare, il Dott. Mario Melazzini;
- obiettivo del gruppo di lavoro è promuovere un modello di assistenza fondato sulla collaborazione tra le diverse figure professionali, volto a garantire sicurezza, qualità e continuità delle cure nel pieno rispetto delle competenze e delle responsabilità infermieristiche e valorizzando il contributo dell’Assistente Infermiere all’interno della filiera sociosanitaria regionale come risorsa qualificata al fine di potenziare la qualità dell’assistenza e la capacità di risposta del sistema sociosanitario lombardo;

CONSIDERATO CHE

- tra le funzioni di Polis, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, vi è la formazione del personale della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico;
- ex art. 2 del DPCM in oggetto le Regioni *definiscono annualmente il fabbisogno formativo e il fabbisogno professionale di assistente infermiere, previa informativa regionale alle organizzazioni sindacali rappresentative, nonché provvedono all’organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente accordo.* Al comma 2 viene specificato

che *la formazione dell'assistente infermiere è di competenza delle regioni* e al comma 3 che *le Regioni autorizzano le aziende sanitarie, gli altri enti del Servizio sanitario regionale, gli enti regionali-provinciali/strumentali di formazione, le agenzie regionali-provinciali di formazione, gli enti di formazione partecipati dalle Regioni … che operano nell'ambito socio-sanitario specificatamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione/PA allo svolgimento delle attività formative, assicurando opportune forme di partenariato con enti pubblici o privati autorizzati o accreditati per garantire il tirocinio in ambiente sanitario;*

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Regione Lombardia prevede l'accesso al percorso di OSS, non solo ai possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma anche a coloro che possiedono una Qualifica triennale rilasciata nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o una Qualifica triennale rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato vecchio ordinamento. Inoltre, è previsto l'accesso alla qualifica OSS anche agli operatori ASA (diploma scuola secondaria di primo grado + 800 ore) che frequentano, corsi di riqualifica di ASA in OSS di 400 ore;
- nella fase di avvio della nuova figura professionale sanitaria è necessario stabilire dei criteri di formazione che, poi, monitorati e analizzati in un periodo di tempo di almeno 24 mesi, possono subire delle modifiche e adattamenti in base agli obiettivi formativi indicati dal DPCM stesso;

ATTESO CHE

- l'art. 1 comma 2 del DPCM in oggetto prescrive che 2. *Nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l'inserimento nel team assistenziale, collabora con gli infermieri assicurando le attività sanitarie identificate nel presente provvedimento, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore socio-sanitario* specificando al comma 4 che *L'assistente infermiere, in rapporto alla gravità clinica dell'assistito e all'organizzazione del contesto, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell'infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. È responsabile della correttezza dell'attività svolta.* Ne consegue che l'infermiere mantiene la piena responsabilità del processo assistenziale e non trasferisce alcuna responsabilità all'assistente infermiere;
- l'art. 3 del DPCM prevede che *L'assistente infermiere opera nei contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio della persona, nelle strutture specificatamente dedicate alla disabilità, servizi ambulatoriali e in altri ambiti di intervento che in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali possono necessitare dell'inserimento di assistente infermiere.*

Tutto ciò premesso

SENTITA la relazione della III Commissione permanente "Sanità":

IMPEGNA

la Giunta regionale

1) nell'attività di organizzazione della formazione prevista dal DPCM del 28 febbraio 2025:

- a valorizzare, per quanto riguarda la formazione teorica, la centralità di Polis-Lombardia, in ragione della sua attività di supporto alle politiche regionali, e dell'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo (AFSSL), quale ente regionale che garantisce e promuove l'erogazione di servizi di formazione di elevata qualità nel sistema sociosanitario, che dovrà realizzarsi attraverso la coprogettazione dei programmi formativi e dei relativi corsi con le istituzioni universitarie, le OPI lombarde e con le DAPSS delle ASST, così come avviene da anni per la formazione degli infermieri di famiglia e comunità, al fine di standardizzare i corsi e gli esami;
- a prevedere per i tirocini formativi la stipula di idonee convenzioni per la formazione decentrata presso enti del sistema sociosanitario, sempre in un'ottica di coprogettazione e coprogrammazione, secondo quanto definito da Polis- Lombardia;
- a prevedere un numero di ore formative maggiore di quelle previste dal Decreto, soprattutto per le ore destinate al compimento dei tirocini;
- a prevedere un esame finale serio e strutturato che possa fornire garanzie di sicurezza alle aziende che inseriranno le nuove figure professionali;

2) a prevedere che l'Assistente Infermiere, vista anche la formazione socio-sanitaria, operi in via privilegiata presso i servizi territoriali, gli enti socio-sanitari e in ogni caso con pazienti cronici o fragili;
3) nell'ambito delle competenze delle abilità definite dall'allegato 1 al DPCM a prevedere che ogni ASST lombarda definisca con precisione le autonome modalità operative nei diversi ambiti in cui sarà previsto l'impiego dell'assistente infermiere;
4) a istituire nell'ambito della DG Welfare un sistema di monitoraggio permanente sull'attuazione del percorso formativo e sull'impiego della figura dell'Assistente Infermiere, al fine di valutare periodicamente l'impatto organizzativo, le criticità applicative e gli eventuali rischi di sovrapposizione con le altre figure professionali del comparto sociosanitario;
5) a prevedere che la Giunta trasmetta con cadenza annuale alla Commissione Sanità una relazione sullo stato di attuazione della formazione, sui dati occupazionali e sugli esiti del monitoraggio;
6) a ribadire che l'introduzione dell'Assistente Infermiere non può comportare alcuna riduzione del numero di infermieri previsti nei setting di cura, né la sostituzione di personale infermieristico con figure a minore qualificazione;
7) a promuovere, d'intesa con le rappresentanze professionali, campagne informative rivolte ai cittadini e agli operatori per chiarire ruolo, competenze e limiti di autonomia dell'Assistente Infermiere;
8) ad agire nelle sedi più opportune affinché sia riconsiderata la definizione di 'Assistente Infermiere', che, anche in base alle audizioni effettuate, sembra possa ingenerare confusione tra i pazienti;
9) ad agire nelle sedi più opportune affinché vengano riconsiderati i requisiti di accesso ai percorsi formativi per ottenere il titolo di Assistente Infermiere, considerando più adeguato il possesso del Diploma di Scuola Superiore;
10) a esplicitare che la presente risoluzione costituisce indirizzo della Regione Lombardia per la definizione dei criteri formativi e organizzativi della figura dell'Assistente Infermiere, nel quadro dell'attuazione del DPCM 28 febbraio 2025.